



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 26 gennaio 2010 (27.01)

5720/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0198 (COD)**

**AGRI 26
ENV 41
FORETS 13
CODEC 56
DEVGEN 33
RELEX 87
JUR 43
UD 26
WTO 26
PROBA 12**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Consiglio

n. prop. Comm.: 14482/08 + ADD 1 + ADD 2 COM (2008) 644 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
visto il parere del Comitato delle regioni³,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁴,
considerando quanto segue:

- (1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali.
- (2) Dato l'aumento della domanda mondiale di legname e prodotti del legno, e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente costituiscono un problema sempre più preoccupante.
- (3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione, responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO₂, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono in conformità della legislazione applicabile. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico.
- (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname⁵.
- (5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che l'Unione contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale, hanno accolto con favore tale comunicazione.
- (6) In linea con l'obiettivo della comunicazione, ovvero assicurare che solo il legname e i prodotti del legno ottenuti legalmente in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nell'Unione, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con paesi produttori di legname (paesi partner), che impongono alle parti l'obbligo di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legname e dei prodotti del legno indicati negli accordi.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ COM(2003) 251 del 21.5.2003.

- (7) Data la notevole portata e urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, integrare e rafforzare l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.
- (8) È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con l'Unione e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale. È opportuno inoltre tenere presente che, nel quadro del regime di licenze FLEGT, solo il legname e i prodotti del legno ottenuti in conformità della pertinente legislazione nazionale sono esportati verso l'Unione. A tal fine i prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea¹ e originari dei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, dovrebbero essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione.
- (9) È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell'elenco CITES è stata ottenuta in conformità, tra l'altro, della legislazione nazionale del paese di esportazione. A tal fine è opportuno che i prodotti del legno ottenuti dalle specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio², siano considerati come ottenuti legalmente se conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione.
- (10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali.
- (11) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno prendere come base la legislazione del paese di produzione.
- (12) Molti prodotti del legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare alle disposizioni del presente regolamento solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato interno e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione.
- (13) Tenendo presente che l'obbligo di fornire informazioni sull'origine del legno nei prodotti realizzati con legno riciclato costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, detti prodotti dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione del regolamento.

¹ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

² GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- (14) È opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato interno esercitino la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure (il sistema di dovuta diligenza) che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legname e prodotti del legno di provenienza illegale.
- (15) Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il sistema di dovuta diligenza permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di legname e prodotti del legno commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato il rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che legname e prodotti del legno di provenienza illegale siano immessi sul mercato.
- (16) Per evitare indebiti oneri amministrativi, gli operatori che stanno già usando sistemi o procedure che rispettano le prescrizioni del presente regolamento non dovrebbero essere obbligati a mettere a punto nuovi sistemi.
- (17) Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri regimi di terze parti che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile.
- (18) La filiera del legno riveste notevole importanza per l'economia dell'Unione. Le associazioni degli operatori sono attori importanti nella filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Le associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, a condizione che non facciano uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato norme per la realizzazione di un sistema di dovuta diligenza. Sarà reso pubblico un elenco degli organismi riconosciuti in modo da permettere che gli operatori ne facciano uso.
- (19) È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regolamento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli ufficiali, compresi eventuali controlli nei locali dell'operatore, e obblighino gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario.
- (20) È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e che le informazioni pertinente siano rese accessibili a qualsiasi richiedente, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹.

¹ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

- (21) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legname, è opportuno che le autorità competenti collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e/o con la Commissione.
- (22) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni delle disposizioni del presente regolamento siano punite in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.
- (23) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (24) E' opportuno che la Commissione sia autorizzata a adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le procedure per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, di ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli già previsti dal presente regolamento e dell'elenco del legname e dei prodotti del legno cui si applica il presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione consulti esperti nella fase preparatoria conformemente all'impegno da essa assunto nella comunicazione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .
- (25) Per consentire agli operatori e alle autorità competenti di prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi trenta mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività, non può essere realizzato dai singoli Stati membri e può invece, in ragione della sua portata, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al predetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo menzionato, Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato interno per minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti derivati di provenienza illegale.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "legname e prodotti del legno": il legname e i prodotti del legno riportati nell'allegato. I prodotti derivati da legname o da prodotti del legno già commercializzati nonché prodotti del legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti del legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti non sono soggetti al presente regolamento.
- b) "commercializzazione": la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legname e prodotti del legno destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa l'immissione mediante una tecnica di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza¹,
- c) "operatore": una persona fisica o giuridica che commercializza legname o prodotti del legno,
- d) "di provenienza legale": ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione,

"di provenienza illegale": ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione,
- e) "legislazione applicabile": la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne i seguenti settori della legislazione:
- i diritti di produrre legname entro i confini pubblicati in gazzetta ufficiale,
 - i pagamenti relativi ai diritti di produzione e al legname, comprese le imposte sulla produzione di legname,
 - la produzione del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale di immediata pertinenza,
 - i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname e
 - la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.
- f) "paese di produzione": il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti del legno,

¹ GU L 144 del 4.6.1997, pagg.19-27.

Articolo 3
Obblighi degli operatori

1. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza per minimizzare il rischio di commercializzare legname o prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, di seguito "sistema di dovuta diligenza", definito all'articolo 5.
2. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra a un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 6.

Articolo 4
Regime applicabile ai prodotti del legno contemplati da FLEGT e CITES

I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, originari dei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 e conformi al predetto regolamento e alle sue modalità di esecuzione, si considerano ottenuti legalmente ai fini del presente regolamento.

I prodotti del legno ottenuti dalle specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conformi con tale regolamento e le sue disposizioni di esecuzione, si considerano ottenuti legalmente ai fini del presente regolamento.

Articolo 5
Sistemi di dovuta diligenza

1. Il sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 comprende i seguenti elementi: misure e procedure per consentire l'accesso alle informazioni, la valutazione del rischio e, tranne in casi in cui il rischio individuato sia trascurabile, l'attenuazione del rischio.

- a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legname o i prodotti del legno immessi sul mercato:
- descrizione, comprendente denominazione scientifica completa o nome comune della specie di albero, denominazione commerciale e tipo di prodotto,
 - paese di produzione, e, se del caso, regione subnazionale di produzione,
 - quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
 - nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore,
 - documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità del legname e dei prodotti del legno in questione con la legislazione applicabile,
- b) procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legname o i prodotti derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

- la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri regimi di terze parti che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,
 - la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi.
 - la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto.
 - la complessità della catena di approvvigionamento dei prodotti del legno
- c) procedure di attenuazione del rischio comprendenti una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi. Siffatte procedure di attenuazione del rischio non si applicano qualora il rischio individuato sia trascurabile.
2. A norma della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, si adottano disposizioni particolareggiate per assicurare l'attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma.

3. Per tener conto degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure previste agli articoli da 13 a 15.

Articolo 6 *Organismi di controllo*

1. L'organismo di controllo espleta le seguenti funzioni:
 - a) mantenere e valutare periodicamente un sistema di dovuta diligenza a norma dell'articolo 5 e conferire agli operatori il diritto di usarlo;
 - b) verificare l'uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori,
 - c) compire gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, le autorità competenti in caso di grave o reiterata inadempienza da parte dell'operatore.
2. Un richiedente può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:
 - a) è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell'Unione,
 - b) è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e
 - c) espleta le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse.
3. Un richiedente che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 è riconosciuto come organismo di controllo.
 - a) L'autorità competente di uno Stato membro riconosce un organismo di controllo che intende svolgere esclusivamente le sue attività in tale Stato membro e successivamente ne informa senza indugio la Commissione.
 - b) Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione riconosce l'organismo di controllo che intende svolgere le sue attività in vari Stati membri o in tutta l'Unione.

4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell'ambito della loro giurisdizione continuino a espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.
5. Se un'autorità competente accerta che un organismo di controllo riconosciuto dalla Commissione non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.
6. Le autorità competenti o la Commissione possono revocare un riconoscimento se l'autorità competente o la Commissione hanno accertato che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti e la Commissione possono revocare solo i riconoscimenti che esse stesse hanno rilasciato. Gli Stati membri sono informati prima della revoca di un riconoscimento da parte della Commissione. Gli Stati membri informano la Commissione della revoca di un riconoscimento.
7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall'esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure previste agli articoli da 13 a 15.

8. A norma della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, si adottano disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli necessarie per assicurare l'attuazione uniforme del paragrafo 4.

Articolo 7

Elenco degli organismi di controllo

La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, e sul proprio sito web, e lo aggiorna periodicamente.

Articolo 8
Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro [...]*. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente.

Articolo 9
Controllo degli operatori

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 3 e 5.
2. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
3. Se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l'operatore dovrà compiere. Il mancato rispetto dell'obbligo imposto all'operatore di compiere detti interventi correttivi può dar luogo a sanzioni in conformità dell'articolo 17

Articolo 10
Registrazione dei controlli

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 è resa accessibile a qualsiasi richiedente come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

* 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11
Cooperazione

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 6, paragrafo 4 e 9, paragrafo 1 e sui tipi di sanzioni inflitte in conformità all'articolo 17.

Articolo 12
Modifiche dell'allegato

Per tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, in particolare le relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legname e dei prodotti del legno interessati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea modificando e integrando l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato senza creare oneri sproporzionati per gli operatori. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure previste agli articoli da 13 a 15.

Articolo 13
Esercizio della delega

1. I poteri per adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 7 e all'articolo 12 sono conferiti alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi tre mesi prima della fine di un periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 14.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri per adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 14 e 15.

Articolo 14
Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 7 e all'articolo 12 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere informa l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione e prende effetto immediatamente o in una data ulteriore ivi specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15
Opposizione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono opporsi all'atto delegato entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica.
2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambe informato la Commissione della decisione di non opporsi, l'atto delegato entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.

Articolo 16
Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) istituito a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2173/2005.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 17
Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.

Articolo 18
Relazioni

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.
2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle relazioni e all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, esamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al più tardi 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e gli atti delegati ad integrazione delle norme procedurali di cui all'articolo 6, paragrafo 7 sono adottati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 1 si applica dal [...]*

* 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO – Legname e prodotti del legno quali classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87¹ del Consiglio e ai quali si applica il presente regolamento

- 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
- 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato;
- 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
- 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
- 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
- 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
- 4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
- 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno; bare (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
 - 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
 - Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (avanzi o rifiuti)
 - 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno
 - 9406 00 20 Costruzioni prefabbricate
-